

COPIA



Deliberazione n. 29
in data 27-12-2023
Prot. n. _____

COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria in Prima convocazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
Art. 32 L. 69/2009)

N. **6** Reg. Pubblicazioni

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **02 GEN. 2024**

all'Albo on-line ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi**.

Addi, **02 GEN. 2024**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to (ZILLOTTO STEFANIA)

UFFICI INTERESSATI

- SEGRETARIO
- SEGRETERIA/TRIBUTI
- RAGIONERIA
- COMMERCIO
- PROTOCOLLO
- TECNICO
- URBANISTICA/C.E.D.
- ANAGRA./STATO CIVILE
- SERVIZI CITTAD./AMM.VI
- BIBLIOTECA
- POLIZIA LOCALE
- CULTURA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 e RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (D.Lgs. 201/2022)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| NOMINATIVO | P/A | NOMINATIVO | P/A |
|----------------------|-----|--------------------|-----|
| CECCATO LUIGINO | P | ZANOTTO RENATO | P |
| TONDI MASSIMO | P | DAL BELLO MAURIZIO | P |
| COMIN PAMELA | P | BOFFO DINO | P |
| REGINATO LINO | P | PELLIZZARI STEFANO | P |
| MAZZAROLO ANNA PAOLA | A | SOMMADOSSI MATTHEW | P |
| PIVATO FRANCESCA | P | SARAI LAURA | P |
| LIBRALATO MARIO | P | | |

presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Dott. **BRINDISI FULVIO** - Segretario Comunale.

Il **SINDACO**, Sig. **CECCATO LUIGINO**, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

NOTE

.....
.....
.....

Immediatamente eseguibile: S

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 e RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (D.Lgs. 201/2022)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, successivamente modificato ed integrato con D.lgs. 16.6.2017 n. 100, è stato approvato il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), le cui disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 4 del TUSP prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza; tale disposizione introduce un limite generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante; nell'ambito di tale principio generale l'art. 4, al comma 2, specifica le attività di produzione di beni e servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- l'art. 24 del T.U.S.P. ha imposto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, detenute alla data del 23 settembre 2016, che ha costituito, ai sensi dell'art. 24 c. 2 del T.U.S.P., aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente ed indirettamente, adottato ai sensi del comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190;
- oltre alla predetta revisione straordinaria il T.U.S.P. ha introdotto all'art. 20 l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare annualmente, a partire dall'anno 2018 con riferimento al 31.12.2017, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2017, esecutiva, questo Comune aveva approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica – la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute al 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it/>);
- a seguito dell'approvazione di alcune modifiche statutarie da parte dell'Assemblea dei Soci di Asco Holding, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2018 si provvedeva all'aggiornamento del citato

provvedimento di ricognizione, ciò in quanto le modifiche statutarie in parola hanno determinato una sostanziale revisione societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP e comunque tali da richiedere la revisione delle motivazioni con le quali l'Ente si era espresso;

- con successiva delibera del C.C. n. 35 del 18/12/2018 si provvedeva a deliberare in merito alla “Razionalizzazione delle società partecipate possedute al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016”;

RILEVATO che:

- per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2023 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2022;
- nell’applicativo Partecipate del Portale Tesoro sono pubblicate le Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, onde procedere al presente provvedimento;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. *sono riconducibili alle categorie escluse di cui all’art. 4 c. 1;*
2. *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all’art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;*
3. *non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;*
4. *si tratta di società (ai sensi dell’art. 20 c. 2):*
 - a) *che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;*
 - b) *che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *che, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;*
 - e) *diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;*

RICHIAMATO l’atto di ricognizione delle società partecipate detenute al 31/12/2021, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 27/12/2022;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l’ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che:

in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Fonte:

La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. (dal 2021)

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- b) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- c) nel corso del 2017 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.l. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio rep. 769 del 29/7/2017);
- d) è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22/06/2018 del Mef sulla "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175" (in atti prot. n. 13536 del 8/04/2019);
- e) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 40 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, n. 295 dipendenti nel 2022 (n. 304 nell'esercizio precedente);
- g) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.

| Anno | Risultato d'esercizio |
|------|-----------------------|
| 2022 | 1.857.216,00 |
| 2021 | 964.439,00 |
| 2020 | 5.813.871,00 |
| 2019 | 1.145.561,00 |
| 2018 | 3.089.983,00 |
| 2017 | 1.980.085,00 |
| 2016 | 3.103.178,00 |
| 2015 | 3.896.158,00 |

- h) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Fonte nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.a. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;

Esito della ricognizione: **Mantenimento** - Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità.

La Società ASCO HOLDING S.P.A.

- a) la società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto);
- b) per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- c) le modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell’oggetto sociale, rinforzo della governance della holding, introduzione dell’Assemblea dei Soci pubblici (quest’ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 35/2019) e deliberata in Assemblea straordinaria dei soci in data 11/11/2019, consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all’interno dell’assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- d) per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società – la società ha in organico 5 dipendenti, (mentre l’intero gruppo conta al 31/12/2022 n. 115 dipendenti: 27 BIM Piave Nuove Energie srl, 83 Ascopiave SPA, 5 Asco holding S.p.a.) ;
- e) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);
- f) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ASCO HOLDING S.P.A.

| Anno | Risultato d’esercizio |
|----------|-----------------------|
| 2023 (*) | 39.495.000,00 |
| 2022 (*) | 19.131.000,00 |
| 2021 (*) | 17.117.000,00 |
| 2020 (*) | 25.573.000,00 |
| 2019 (*) | 99.545.775,00 |
| 2018 | 47.664.000,00 |
| 2017 | 50.622.000,00 |
| 2016 | 57.728.000,00 |
| 2015 | 46.349.000,00 |

(*) – I risultati d’esercizio 2019, ‘20, ‘21, ‘22, ‘23 riportati nella casella sono riferiti al 31.07. Nell’assemblea degli azionisti di Asco Holding S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria del 10 luglio 2019 è stato stabilito che gli esercizi della società vengano chiusi al 31 luglio anziché al 31 dicembre di ogni anno, precisando che l’esercizio 2019, iniziato in data 1 gennaio 2019, si chiuderà al 31 luglio 2019, mentre quello successivo si aprirà l’1 agosto 2019 e si chiuderà il 31 luglio 2020 e via dicendo.

- g) Esito della ricognizione:

- Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;
- Si richiama e si conferma pertanto l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019. In particolare la modalità di razionalizzazione attraverso il "*Mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci*";
- In particolare viene previsto un processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con apposite modifiche statutarie;
- non è da trascurare che la società genera costantemente utili che per il comune socio costituiscono un'importante risorsa per l'erogazione di servizi istituzionali e ai fini degli equilibri di bilancio
- Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Ascoholding S.p.A., si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016". Si prende atto della liquidazione di Alverman srl e dell'avvenuta fusione per incorporazione della ditta Asco TLC con Acantho S.P.A.;

La Società MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.

- a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di interesse generale in quanto la società si occupa di trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (nonché all'interno del territorio del Comune di Fonte);
- a) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 138/2011 è stato riconosciuto "l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso;
- b) sono già state poste in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. in Mobilità di Marca S.p.A. che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a Euro 23.269.459,00;
- c) si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D.Lgs. 175/2016).
- d) risultato degli ultimi cinque esercizi:

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.

| Anno | Risultato d'esercizio |
|------|-----------------------|
| 2022 | -2.087.325,00 |
| 2021 | 59.116,00 |
| 2020 | 136.951,00 |
| 2019 | -840.731,00 |
| 2018 | 24.897,00 |
| 2017 | 168.999,00 |
| 2016 | 81.188,00 |
| 2015 | 122.053,00 |

- e) Con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bi-
- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 27-12-2023 - Pag. 6 - COMUNE DI FONTE

lancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00) e occupando, nel 2022, 556 dipendenti;

- f) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Fonte nella società MOBILITÀ DI MARCA soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.

Esito della ricognizione: Mantenimento ponendo attenzione ad eventuali perdite; si rileva che possono essere ripianate le perdite delle società partecipate, utilizzando anche gli accantonamenti a fondo perdite ma, quando le perdite sono reiterate, è necessaria un'attenta valutazione della situazione al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla legge (Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, "Gli Organismi partecipati dagli Enti Territoriali e Sanitari" - Relazione 2019, Deliberazione n. 29/ SEZAUT/2019/FRG).

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Fonte, alla data del 31/12/2022, partecipa anche:

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 0,0072% - non compreso nella presente ricognizione.
 - Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;
- al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 0,95% - non incluso nella presente ricognizione.
 - Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1 ° luglio 2015;
 - tramite quest'ultima il Comune di Fonte partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è dello 0,95%, essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula;
 - In tali sedi (Consiglio di Bacino Veneto Orientale e Consiglio di Bacino Priula) saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legale alla gestione del servizio come confermato dalle *Linee Guida Mef - Corte dei Conti pubblicate sul portale-Tesoro il 21/11/2019*;

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

| Ragione Sociale | Oggetto Sociale | Capitale Sociale | Quota di partecipazione | Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare: | Partecipazione Indirette |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---|---|
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA | Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato) | € 2.792.631,00 | 1,47% | <p><i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i></p> <p>Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità</p> | Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: VIVERACQUA (quota Fonte 0,16%) (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto). |
| ASCO HOLDING SPA | Società di partecipazioni | € 98.054.779,00 | 0,2925% | Si richiama e si con- | Società quotata: ASCOPIAVE SPA - Produ- |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-------|--|--|
| | (Holding) | | | ferma l'indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019, n.35 del 23.10.2019 e nr. 30 del 08/09/2021 | zione di gas mediante condotte e distribuzione tramite AP RETI GAS in ottemperanza della normativa europea (unbundling) Società liquidate o in corso di liquidazione: ALVERMANN SRL IN CORSO DI LIQUIDAZIONE BIMPIAVE (fornisce calore a Enti locali e fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso) ASCOTLC (telecomunicazioni/ installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni) |
| MOBILITA' DI MARCA SPA | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | € 28.273.370,00 | 0,22% | <i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i> <i>Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni</i> | F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI (È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.) S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA (Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus). |

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.

VISTO inoltre l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

RICONOSCIUTO CHE, come evidenziato dalla appena citata normativa, la ricognizione e la relazione sono approvate annualmente;

RITENUTO necessario provvedere ad adeguate forme di pubblicità e trasparenza desumibili dall’analisi contenuta nella citata relazione pubblicandone tempestivamente l’analisi sul sito istituzionale del Comune di Fonte e di trasmetterla contestualmente all’Anac;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

Alle ore 20.10 entra il Consigliere Zanotto e dunque ora i presenti sono 12.

Relazione il Vicesindaco Tondi il quale spiega come si proceda alla revisione delle società partecipate dal Comune. Della società ATS abbiamo una partecipazione dell’1,47%, della società Asco Holding dello 0,27% e della società MOM lo 0,22%. La partecipazione alle predette società è da mantenere, visti anche i bilanci sempre in positivo, ad esclusione di MOM.

CON L’ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA del Segretario Comunale;

Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti come da frontespizio e dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12;
Consiglieri votanti n. 8;
Consiglieri favorevoli n. 8;
Consiglieri astenuti n. 4 (Boffo, Pellizzari, Sommadossi, Sarai);

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipate possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, accertandole come dai dati sopra riportati, secondo le *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 21/11/2019*;
2. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2022, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nel modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);
3. di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e nelle schede come sopra approvate e richiamate;
4. di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:
 - a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA**
 - a. **ASCO HOLDING SPA**
 - b. **MOBILITÀ DI MARCA SPA;**
5. di ribadire le seguenti misure di razionalizzazione da approntare alle seguenti Società:

| Ragione Sociale | Oggetto Sociale | Capitale Sociale | Quota di partecipazione | Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare: |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---|
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA | Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato) | € 2.792.631,00 | 1,47% | Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità |
| ASCO HOLDING SPA | Società di partecipa- | € 98.054.779,00 | 0,2925% | |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------|--|
| | zioni (Holding) | | | Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019, n.35 del 23.10.2019 e nr. 30 del 08/09/2021 |
| MOBILITA' MARCA SPA | DI Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | € 28.273.370,00 | 0,22% | <i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i> <i>Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni</i> |

6. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
9. di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte.
10. di approvare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del territorio;
11. di pubblicare tempestivamente sul sito istituzionale del Comune di Fonte e di trasmettere contestualmente all'Anac la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del territorio;

Con successiva separata votazione, su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12;

Consiglieri votanti n. 8;

Consiglieri favorevoli n. 8;

Consiglieri astenuti n. 4 (Boffo, Pellizzari, Sommadossi, Sarai);

la suesposta deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

- visto di regolarità e completezza dell'istruttoria: f.to Griggion Giuseppe _____

➤ Il Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico-Finanziario: f.to Griggion Giuseppe _____

Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Si attesta che l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

➤ Il Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico-Finanziario: f.to Griggion Giuseppe _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CECCATO LUIGINO

F.to BRINDISI FULVIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 02 GEN. 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE

(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ildecorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on-line del Comune, (comma 3, dell'Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).
- Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to ZILLOTTO STEFANIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi,

IL FUNZIONARIO INCARICATO